

S.A.T.A.P. S.p.A.

A4 TORINO – MILANO

SERVIZI DI PULIZIA DELLE STAZIONI DI ESAZIONE E DELLE PERTINENZE

DEL TRONCO AUTOSTRADALE A4 TORINO-MILANO

CIG B151978081

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

TRA

La **S.A.T.A.P. S.p.A.**, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ASTM S.p.A., con sede legale in Torino – Via Bonzanigo n. 22 capitale sociale Euro 158.400.000,00.= interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00486040017, in seguito più brevemente denominata "Committente", in persona del suo _____, nato a _____ il _____, che agisce in virtù dei poteri _____, da una parte

E

La **Società** con sede legale in, capitale sociale Euro, codice fiscale partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di in seguito più brevemente denominato "Appaltatore", in persona del suo ing. /dott., nato a il, munito dei necessari poteri in forza della, dall'altra parte,

PREMESSO

- a) che la S.A.T.A.P. S.p.A. è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, subentrato ad ANAS S.p.A. ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011 e dell'art. 36, comma 4, del D.L. 98/2011) dell'Autostrada A4 Torino-Milano, in forza della Convenzione Unica siglata con l'ANAS S.p.A. in data 10 ottobre 2007 (divenuta efficace in forza di quanto disposto dall'art. 8 duodecies, comma 2, della Legge n. 101/08) e dei successivi atti aggiuntivi sottoscritti rispettivamente in data 27/12/2013 (divenuto efficace a seguito della registrazione alla Corte dei Conti in data 29/05/2014 del decreto di approvazione n. 499 del 31/12/2013, ed ufficializzato alla Committente il 25/06/2014 con nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 0005755) e in data 30/10/2020 (divenuto efficace in seguito alla registrazione da parte della Corte dei Conti in data 6/03/2021 del decreto approvativo n. 4 del 7/01/2021);
- b) che la Committente, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di cui in epigrafe;
- c) che la Committente ha comunicato all'Appaltatore l'aggiudicazione con nota prot. _____ del _____;
- d) che per la stipula del presente contratto è stato rispettato il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023
- e) che l'Appaltatore dichiara di essersi recato, prima della sottoscrizione del presente contratto, sui luoghi di esecuzione del servizio e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate e, in particolare,

dell'ubicazione, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti le prestazioni da rendere di cui trattasi, nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento delle prestazioni cui l'Appaltatore si è obbligato e sui relativi costi di cui il medesimo dichiara di aver tenuto debito conto nella valutazione di convenienza del corrispettivo pattuito con il presente contratto;

- f) di avere studiato attentamente tutta la documentazione fornita dalla Committente, che considera completa ed esauriente;
- g) che, ai fini del presente contratto si intende:
 - per "Codice", il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ".

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e valgono patto.

ART. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il contratto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di pulizia delle stazioni di esazione e delle pertinenze del tronco autostradale A4 Torino-Milano, (di seguito per brevità anche servizio) come meglio descritti e disciplinati negli elaborati contrattuali.

2.2 L'esecuzione del servizio deve avvenire in base alle indicazioni contenute, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, nel Capitolato Prestazionale, nel rispetto delle modalità e delle frequenze indicate.

ART. 3**DESCRIZIONE DEI SERVIZI**

3.1 La descrizione dei servizi è contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto - Norme generali nel Capitolato Prestazionale e negli altri elaborati che vengono allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 4**IMPORTO CONTRATTUALE E RIBASSO**

4.1 L'importo contrattuale onnicomprensivo a forfait dei servizi oggetto dell'appalto, al netto del ribasso del %, ad € (euro e centesimi) dei quali € (euro e centesimi) per oneri interferenziali.

4.2 L'importo di cui sopra viene suddiviso in 12 (dodici) quote mensili onnicomprensive a forfait pari a € _____ di cui € _____ per oneri interferenziali.

4.3 In caso di inadempienza dell'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, la Committente ha diritto di ritenere, anche senza necessità di provvedimenti cautelativi dell'Autorità Giudiziaria, le somme dovute a qualsiasi titolo imputandole al ristoro dei danni fino alla concorrenza dei medesimi, nonché per adempiere alle previsioni dell'art. 119, comma 8 del Codice.

ART. 5**SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITÀ**

5.1. I servizi oggetto del presente contratto sono interamente riconducibili al seguente CPV per importi indicati al netto del ribasso del%.

CPV 90910000-9 per € di cui € per oneri di sicurezza;

ART. 6

PAGAMENTI E RITENUTE DI GARANZIA

6.1 – Pagamenti

6.1.1. A seguito della comunicazione scritta dell'Appaltatore con i dati di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico bancario con accredito sul c/c dedicato indicato dallo stesso.

Le fatture devono essere inviate esclusivamente tramite il Sistema di interscambio (SDI) indicando il nostro Codice Destinatario KY56538.

6.1.2. La cessione del credito è ammessa secondo le modalità di cui all'art. 120 comma 12 del Codice

6.3 - Pagamenti in corso di esecuzione

6.3.1. I pagamenti dei canoni mensili vengono effettuati mediante l'emissione di certificati di pagamento, compilati in base a stati di avanzamento mensili.

6.3.2 L'avanzamento mensile è da intendersi riferito a fine mese con accertamento dell' eseguito all'ultimo giorno del mese.

6.3.3. L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto è effettuata entro trenta giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento.

6.3.4 Il pagamento degli importi dovuti in base al certificato è effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione del certificato stesso.

6.3.5 Costituisce condizione per il pagamento:

a) nelle ipotesi escluse dal pagamento diretto ex art. 105, comma 13 del Codice:

- la trasmissione, da parte dell'Impresa alla Committente entro 10 giorni dall'emissione del SAAT, della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'Impresa eseguiti nei confronti degli eventuali subappaltatori con l'indicazione delle ritenute effettuate. La dichiarazione di quietanza del subappaltatore, corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante o da suo procuratore e deve contenere l'indicazione puntuale della somma pagata, della data di pagamento e della ritenuta di garanzia effettuata. La dichiarazione può essere resa mediante compilazione e sottoscrizione del modello di dichiarazione fornito dalla Committente ed allegato alla presente;
- l'avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori che hanno eseguito delle prestazioni nel SAAT in fase di liquidazione da parte della Committente;
- l'avvenuta trasmissione, da parte dell'Impresa alla Committente entro 10 giorni dall'emissione del SAAT, di una dichiarazione resa dall'Impresa e dagli eventuali subappaltatori che hanno eseguito delle prestazioni nel SAAT in fase di liquidazione con la quale i soggetti dichiaranti attestino la regolarità nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti;
- la trasmissione, da parte dell'Impresa alla Committente entro 10 giorni dall'emissione del SAAT, di un prospetto riepilogativo, come da tabella allegata al presente Contratto, contenente l'elenco degli eventuali subappaltatori che hanno eseguito le prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo. Detto prospetto deve essere sottoscritto anche dal Direttore

dell'Esecuzione del Contratto e dal Coordinatore della Sicurezza (per attività in titolo IV).

b) nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori ex art. 119, comma 11 del Codice:

- l'avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'Impresa e dei subappaltatori che hanno eseguito delle prestazioni nel SAAT in fase di liquidazione da parte della Committente;
- l'avvenuta trasmissione da parte dell'Impresa alla Committente entro 10 giorni dall'emissione del SAAT, di un prospetto riepilogativo, come da tabella allegata al presente Accordo Quadro, contenente l'elenco degli eventuali subappaltatori che hanno eseguito le prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo. Detto prospetto deve essere sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza;
- l'avvenuta trasmissione da parte dell'Impresa alla Committente entro 15 giorni dall'emissione del SAAT, della copia delle fatture emesse dai subappaltatori nei confronti dell'Impresa per l'esecuzione delle prestazioni eseguite nel SAAT in liquidazione da parte della Committente, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nel prospetto riepilogativo trasmesso alla Committente, siccome verificato dal Direttore dell'esecuzione del Contratto;
- la trasmissione, da parte dell'Impresa alla Committente entro 10 giorni dall'emissione del SAAT, di una dichiarazione resa dall'Impresa e dagli eventuali subappaltatori che hanno eseguito delle prestazioni nel SAAT in fase di liquidazione con la quale i soggetti dichiaranti attestino la regolarità

nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti.

6.3.6 In ogni caso, in assenza di detta documentazione, i pagamenti possono essere sospesi.

6.4- Ritenute di garanzia

6.4.1 A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, è operata una trattenuta del 0,5% sull'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

6.4.2 Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori/subaffidatari accertato mediante il DURC, è disposto direttamente agli enti competenti, disciplina che l'Appaltatore dichiara espressamente di accettare.

6.4.3 Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di regolare esecuzione, previo il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6.5 Anticipazione

6.5.1 L'anticipazione è pari al 20 per cento dell'importo del contratto e, se richiesta dall'Appaltatore, viene erogata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei servizi accertata dal Responsabile Unico del Progetto. Trattandosi di contratto pluriennale, trova applicazione quanto previsto dall'art. 125, comma 1 quarto periodo del Codice.

6.5.2 Il pagamento verrà effettuato a seguito presentazione fattura da saldarsi a 30 giorni data fattura.

6.5.3 L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 14.

ART. 7

REVISIONE PREZZI

7.1 Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del Codice.

7.2 Le clausole di revisione prezzi si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dei servizi, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

7.3 Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano le rilevazioni ISTAT degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

7.4 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento alla normativa in materia di revisione e compensazione prezzi applicabile al presente Contratto.

ART. 8

CONOSCENZA, ACCETTAZIONE E COMPENSAZIONE DELLE CONDIZIONI DI

ESECUZIONE

8.1 L'Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di aver esaminato tutti gli elaborati allegati al contratto, di avere studiato attentamente tutta la documentazione fornita dalla Committente, che considera completa ed esauriente e di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel contratto e nei documenti richiamati.

8.2 L'Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto

di essere pienamente edotto, in relazione alle tipologie dei servizi previsti, per averne acquisito conoscenza diretta mediante attento sopralluogo, della situazione dei luoghi, delle condizioni ambientali dei luoghi, delle interferenze, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti le prestazioni da rendere e di quant'altro occorrente alle fasi esecutive e, in genere, delle condizioni generali e particolari esistenti che possono influire direttamente od indirettamente sull'esecuzione del servizio e sui relativi costi, che quindi dichiara di aver tenuto debito conto nella valutazione di convenienza del corrispettivo pattuito con il presente contratto.

8.3 L'Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere altresì a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano d'opera, degli oneri generali e particolari insiti nei prezzi di contratto e di ogni condizione onerosa.

8.4 L'Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere a conoscenza ed accettare le condizioni esecutive onerose dipendenti dalle soggezioni specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e nei suoi allegati, nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti, sia dello Stato che degli Enti locali, impongono a tal fine e pertanto, dichiara di impegnarsi ad ottemperarvi e ad uniformarsi ad essi.

8.5 Le Parti concordano che, in nessun caso, le particolari situazioni dei luoghi, condizioni generali e particolari comprese quelle indicate al punto 8.2., 8.3. e 8.4., note all'Appaltatore o da esso conoscibili a fronte dell'analisi degli elaborati messi a disposizione dell'Appaltatore prima d'ora e delle condizioni oggettive dei luoghi e della tipologia di prestazioni da eseguire, potranno essere addotte quale motivazione per la proposizione di riserva o comunque

richiesta di sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità e risarcimento o giustificare ritardi nello svolgimento dei servizi, riconoscendo l'avvenuta compensazione di tali oneri nei prezzi contrattuali.

8.6 L'Appaltatore dichiara di ben conoscere le norme di sicurezza per l'esecuzione dei servizi in presenza di traffico e di assumersi l'impegno di sottostare, attuare o far attuare le norme medesime anche agli eventuali subappaltatori. L'accesso in autostrada dei veicoli è consentito esclusivamente dalle stazioni di esazione e vige l'assoluto divieto, per qualsiasi veicolo, di eseguire le manovre soggette ad autorizzazione da parte della Committente ai sensi degli articoli 175 e 176 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada).

8.7 L'Appaltatore dichiara di garantire, per tutta la durata del presente contratto, il possesso e la messa a disposizione delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, delle macchine e delle attrezzature necessarie a consentire la perfetta esecuzione dei servizi, sì da poter sostenere a proprio rischio e spese la gestione, organizzazione ed esecuzione degli stessi;

8.8 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di sicurezza.

ART. 9

AVVIO DEL SERVIZIO

9.1 La Committente, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve trovarsi dare avvio all'esecuzione del servizio.

9.2 Contestualmente all'avvio del servizio viene redatto regolare verbale dalla cui data decorrono i termini di durata del contratto.

ART. 10

DURATA DEI SERVIZI - PROROGA

10.1 Il servizio è appaltato per 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal verbale di avvio del servizio.

10.2 La Committente, si riserva la facoltà di prorogare il presente contratto d'appalto per uguale durata, ossia per 12 (dodici) mesi. In tal caso la Committente ne dà avviso all'Appaltatore almeno 45 giorni prima della scadenza.

10.3 Il rinnovo avviene agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto d'appalto, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 in tema di revisione prezzi. L'importo previsto per il rinnovo è pari a € .

10.4 ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice la Committente si riserva la facoltà di prorogare il servizio alla scadenza del Contratto, nella misura massima di 6 (sei) mesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. L'opzione di cui sopra viene formalizzata mediante sottoscrizione uno o più atti aggiuntivi al Contratto d'appalto. L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente originario. L'importo presunto della proroga è pari a € .

ART. 11

ORDINI DI SERVIZIO - CONTROLLI

11.1 Il Direttore dell'Esecuzione del contratto, con propri ordini di servizio, impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni che ritiene necessarie a garantirne la regolarità dell'esecuzione, fissando all'occorrenza l'ordine da seguirsi nell'esecuzione ed effettuando a tale scopo le ispezioni ed i controlli che ritiene opportuno eseguire. Il Direttore dell'Esecuzione del Servizio vigila sul rispetto da

parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al D.M. 29 gennaio 2021, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

11.2 Il Direttore dell'Esecuzione del contratto può disporre l'esecuzione di interventi di modifica non sostanziali atti a risolvere aspetti di dettaglio.

ART. 12

RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE DURANTE L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

12.1 L'Appaltatore è tenuto a mantenere sui luoghi di esecuzione un proprio rappresentante, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Direzione dell'Esecuzione del contratto, ed al quale vengono comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti.

12.2 Ove il rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, deve farne immediata richiesta scritta. In caso contrario, l'Appaltatore non ha diritto a invocare a propria discolorpa il fatto che le disposizioni non siano state impartite per iscritto.

12.3 Qualsiasi atto scritto attinente all'esecuzione del presente contratto può essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore, i cui poteri devono risultare da specifico atto notarile.

12.4 L'Appaltatore risponde dell'operato del suo rappresentante.

ART. 13

DOMICILIO DELL'APPALTATORE E DEL SUO DIRETTORE TECNICO

13.1 Per l'esecuzione del presente contratto sia l'Appaltatore sia il suo Direttore Tecnico eleggono domicilio in

ART. 14

POLIZZE DI GARANZIA

14.1 L'Appaltatore, nel rispetto degli obblighi di costituzione di polizze di garanzia previste dal Codice, ha costituito:

- a) la cauzione definitiva nella misura e nei termini previsti dall'art. 117, comma 1 e 2 del Codice;
- b) polizza assicurativa tipo "R.C.O." (Responsabilità civile operai), con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (diconsi Euro cinquemilioni/00) per sinistro catastrofale con il sotto limite non inferiore a € 1.500.000,00 (diconsi Euro unmilione cinquecentomila/00) per persona. La copertura deve comprendere anche il danno biologico.
- c) Polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità civile Terzi) dell'attività generale dell'Appaltatore, con massimale unico a € _____ (5% dell'importo contrattuale con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di e 5.000.000,00).
- d) assicurazione per i danni subiti dalla Committente a causa dei danneggiamenti o della distruzione totale o parziale di opere ed impianti con massimale almeno pari a € 2.000.000,00;

14.2 Resta inteso che in ogni caso l'Appaltatore è tenuto a rispondere tanto nei confronti della Committente quanto nei confronti di terzi, del pregiudizio arrecato a persone o cose, che sia stato provocato nell'esecuzione dei servizi dall'Appaltatore medesimo e/o dai suoi subcontraenti a qualsiasi titolo, sollevando la Committente da ogni pretesa che al riguardo le venisse rivolta.

14.3 A garanzia dell'anticipazione di cui all'art. 6.5 l'Appaltatore, deve costituire, apposita fideiussione bancaria o assicurativa, nelle modalità e nei termini previsti dall'art. 125 del Codice.

ART. 15

SUBAPPALTI

15.1 Fermo restando che i servizi oggetto del presente contratto devono essere eseguiti dall'Appaltatore, l'affidamento in subappalto e/o in cottimo è soggetto ai limiti ed alle disposizioni dell'art. 119 del Codice, con l'osservanza di quanto previsto dal Capitolato Speciale e dalla normativa vigente per la lotta contro la criminalità di stampo mafioso. Conseguentemente, l'Appaltatore ha l'obbligo di inoltrare tempestiva domanda per l'autorizzazione al subappalto, corredata della necessaria documentazione indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

15.2 Poiché i servizi in appalto sono caratterizzati da alta intensità di manodopera, gli stessi possono essere concessi in subappalto o cottimo nel limite massimo del 50 (cinquanta) per cento dell'importo complessivo del contratto.

15.3 A norma dell'art. 119, comma 17 del Codice, le prestazioni oggetto del presente contratto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto e ciò in ragione della natura delle stesse che, essendo caratterizzate da un'alta intensità di manodopera, richiedono che venga garantita una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro.

15.4 Ferma la responsabilità solidale di appaltatore e subappaltatore, l'Appaltatore manleva la Committente da ogni pretesa e richiesta risarcitoria da chicchessia avanzata, ivi compreso il subappaltatore, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

ART. 16

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

16.1 Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, la Committente ha redatto un documento sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui deve essere

eseguito il servizio elaborando uno specifico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

16.2 L'Appaltatore ha redatto e consegnato alla Committente un proprio Documento di sicurezza dei lavoratori, riferito agli ambienti in cui deve operare.

16.3 Le gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza speciali e generali vigenti in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore costituiscono, previa formale costituzione in mora, causa di risoluzione del contratto.

1.6.4 L'Appaltatore ed il Direttore dell'Esecuzione del contratto vigilano, ciascuno per le proprie competenze, sull'osservanza delle norme e sull'applicazione dei piani di sicurezza.

ART. 17

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN RELAZIONE AI LAVORATORI ADIBITI

ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

17.1 L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione delle prestazioni, ad avvalersi, direttamente ed indirettamente, esclusivamente di personale regolarmente assunto che deve essere qualificato e idoneo rispetto all'attività da svolgere.

17.2 L'ingresso ai luoghi di esecuzione del servizio del personale è consentito soltanto previa comunicazione dei nominativi di tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

17.3 L'Appaltatore si impegna ad assicurare che al proprio personale, a quello del socio cooperatore, ed a quello degli eventuali subappaltatori e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119, comma 16, ultimo periodo, del Codice sia riconosciuta una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per CCNL di appartenenza nonché ad osservare scrupolosamente le norme e prescrizioni

dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione, retribuzione dei lavoratori e corretta imposizione fiscale e versamento delle rate.

17.4 A comprova dell'ottemperanza di tali obblighi, la Committente acquisisce il DURC in corso di validità dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nei modi e nei termini specifici previsti dalle norme vigenti e dal Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali e le dichiarazioni di cui all'art. 6.3.5 del presente contratto.

17.5 In caso di ottenimento del DURC dell'Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori negativo per due volte consecutive la Committente procede con le modalità previste dal Capitolato Speciale – Norme Generali.

17.6 In caso di inadempienza contributiva e/o retributiva dell'Appaltatore, del subappaltatore e dei titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119, comma 16, ultimo periodo, del Codice, la Committente procede all'intervento sostitutivo nelle modalità e nei termini previsti agli articoli 3.1 e 3.2 nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

17.7 L'Appaltatore si obbliga, altresì, a dotare ed a far dotare tutto il personale occupato nei luoghi di esecuzione del contratto dall'Appaltatore medesimo o dai subappaltatori o titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119, comma 16, ultimo periodo, del Codice di apposito tesserino di riconoscimento che deve essere continuamente esposto dai lavoratori. Il tesserino, corredato da fotografia, deve contenere le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

17.8 La Committente, anche tramite il Direttore dell'Esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di procedere a controlli saltuari e di disporre l'allontanamento dai luoghi di esecuzione del personale che non risultasse in regola.

17.9 L'Appaltatore si impegna a trasfondere nei contratti con i subappaltatori l'obbligo da parte degli stessi ad ottemperare a tutti obblighi di cui ai precedenti commi nei confronti dei propri dipendenti. L'Appaltatore si impegna specificatamente, ai sensi dell'art. 1381 c.c. per l'esatto adempimento degli obblighi da parte dei subappaltatori ed a fornire alla Committente la documentazione prevista dalle norme vigenti ed attestante l'esatto adempimento dei suddetti obblighi.

17.10 L'Appaltatore si obbliga comunque a mantenere indenne e manlevata la Committente da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei confronti di quest'ultima e conseguente al mancato rispetto da parte dell'Appaltatore o del subappaltatore degli adempimenti retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali e/o relativi alla corretta effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, ovvero al mancato rispetto da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore delle norme sull'identificazione in nei luoghi di esecuzione del servizio dei lavoratori ovvero al mancato indennizzo da parte dell'Appaltatore o del subappaltatore dei lavoratori infortunati per le voci non indennizzate ad opera dell'I.N.A.I.L.

17.11 Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Appaltatore subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già

operante alle dipendenze del contraente uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo la continuità dei rapporti di lavoro alle stesse condizioni retributive e normative in essere al momento del subentro e a rispettare le norme di maggiore tutela contenute nei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

17.12 L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione.

ART. 18

VERIFICA DI CONFORMITA' E PAGAMENTO DEL SALDO

18.1 Per quanto attiene alla verifica di conformità si fa rinvio alle disposizioni normative applicabili a termine di legge ed a quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto - Norme Generali.

18.2 Il pagamento della rata di saldo viene effettuato entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità.

ART. 19

PENALITA' PER RITARDI

19.1 Nel caso in cui si evidenzino carenze nella qualità del servizio prestato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle sotto indicate, la Committente, dopo averne verbalizzato gli effetti, provvede ad inoltrare apposito richiamo scritto all'Appaltatore.

- a) inadempimenti rispetto al programma e alle modalità di esecuzione del servizio "ordinario" e delle prestazioni "a richiesta" nel loro complesso;
- b) mancato rispetto dell'orario di lavoro;
- c) mancata compilazione del rapportino di intervento;
- d) mancata consegna del rapportino di intervento;

- e) carenze nella qualità del servizio prestato;
- f) mancato rispetto della frequenza prevista per le attività di pulizia;
- g) mancata fornitura dei prodotti necessari per effettuare il servizio o non conformità dei prodotti utilizzati rispetto a quanto previsto dall'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto norme Generali;
- h) mancato conferimento dei rifiuti nei luoghi prestabiliti;
- i) mancata sostituzione degli addetti assenti;
- l) mancata comunicazione di eventuali scioperi del personale.

19.2 Qualora l'esecutore del servizio risultasse inadempiente, per i motivi sopra indicati, la Committente, avrà titolo per procedere all'applicazione di una penale pari a € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00), per ogni violazione riscontrata.

19.3 Nell'ipotesi in cui violazioni della stessa natura venissero reiterate più di tre volte ovvero la somma delle penali dovesse superare il 10% dell'importo complessivo del presente contratto, è in facoltà della Committente provvedere alla risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

19.4 L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

19.5 La penale è applicata dal Responsabile Unico del Progetto su segnalazione del Direttore Esecuzione del Contratto laddove ricorrano i presupposti, previa contestazione all'Appaltatore che può presentare osservazioni nei 10 giorni successivi

19.6 Gli importi dovuti dall'Appaltatore alla Committente a titolo di penali sono addebitate in corso d'opera e trattenute direttamente sull'ammontare delle

fatture da pagarsi all'Appaltatore.

19.7 In caso di risoluzione nei termini anzidetti si procedere a norma dell'articolo 124 del Codice. Qualora l'Appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Committente si riserva in ogni caso la facoltà di procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore.

19.8 Non sono ammessi ritardi di intervento dipendenti da mancanza di materiali, mezzi d'opera o quant'altro che non consenta il regolare svolgimento del Servizio.

ART. 20

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

20.1 Nei casi previsti dal Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, la Committente, fatta salva l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 122 del Codice, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed al conseguente risarcimento del danno.

20.2 Qualora l'Appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto la Committente si riserva, inoltre, la facoltà di procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore.

20.3 La Committente provvede a risolvere il Contratto d'Appalto, secondo i criteri e le modalità indicati dall'art. 122 del Codice, qualora sia intervenuto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 2 lett. b) del Codice, a carico dell'Appaltatore un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione delle misure di prevenzione di cui al codice antimafia, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;

20.4 La Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto d'Appalto,

secondo i criteri e le modalità indicati dall'art. 122 del Codice, nei casi sotto riportati:

- a) grave inadempimento da parte dell'Appaltatore alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona esecuzione del servizio;
- b) per gravi e reiterate violazioni delle norme specifiche in materia di esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore;
- c) qualora l'Appaltatore si sia trovato al momento dell'aggiudicazione in una delle condizioni di cui all'art. 94, comma 1, del Codice;
- d) in caso di mancato rispetto a quanto previsto dalla L. 136/2010;
- e) in caso di mancata ottemperanza alle norme di cui al D.lgs. n. 231/2021 e alle policy della Committente;
- f) in caso di mancato rispetto della normativa in tema di lotta contro le infiltrazioni mafiose negli appalti;
- g) qualora l'Appaltatore o le imprese subappaltatrici non osservi le specifiche norme e prescrizioni di sicurezza creando pericolo grave per il personale o per chi si trovi nelle immediate vicinanze;
- h) quando l'Appaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle attività o per la pendenza di contestazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria competente (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione dei servizi;
- i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive;
- j) per mancato avvio del servizio nei termini richiesti;
- k) per ingiustificato abbandono dei luoghi dell'appalto durante l'orario di lavoro;

l) per interruzione del servizio protratta per oltre una settimana lavorativa, salvo cause di forza maggiore che siano state comunicate tempestivamente al Committente;

m) per mancata assunzione dei lavoratori già impiegati nel precedente appalto.

ART. 21

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

21.1 L'Appaltatore è obbligato a dare puntuale attuazione, con oneri a proprio esclusivo carico, a quanto oggetto della propria offerta tecnica, che si allega al presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Le prestazioni oggetto di offerta tecnica dell'Appaltatore, che vengono qui di seguito sintetizzate, devono essere adempiute dall'Appaltatore nei modi e tempi offerti dallo stesso nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica e tenendo conto delle eventuali indicazioni ritenute necessarie dalla Committente.

Pertanto, l'Appaltatore si obbliga:

- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____

21.2 L'inadempimento o il ritardo rispetto alle modalità e frequenze di esecuzione, anche soltanto di una delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la presentazione dell'offerta tecnica e con la sottoscrizione del presente contratto, è considerato grave inadempimento contrattuale e, pertanto, dà facoltà alla Committente di procedere alla risoluzione ai sensi dell'art. 122 del Codice.

21.3 L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al DM 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile sanitario e per prodotti detergenti" e a dare puntuale attuazione di quanto previsto dall'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

21.4 Gli ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore, non previsti nel presente atto, sono contemplati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali al quale si rinvia integralmente

ART. 22

ONERI DELL'APPALTATORE IN MATERIA AMBIENTALE

22.1 L'Appaltatore si impegna a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, a rispettare ogni normativa vigente in materia ambientale, a ridurre l'impatto derivante dalle proprie attività, a eliminare o comunque a limitare i pericoli e i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

22.2 L'Appaltatore provvede alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento od al recupero, a proprie cure e spese, dei rifiuti derivanti dall'esecuzione dei servizi appaltati, che sono di proprietà dello stesso.

22.3 Più segnatamente lo stesso deve rispettare in maniera puntuale la legislazione nazionale e regionale, le indicazioni provinciali ed i regolamenti comunali in materia di smaltimento dei rifiuti e sottomettersi immediatamente a qualunque nuova normativa emanata in campo di tutela ambientale nel corso dello svolgimento delle prestazioni.

22.4 L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare i principi contenuti nella "Politica Integrata Aziendale", pubblicata su <https://www.satapweb.it/politica-aziendale/>.

22.5 Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di essere l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti e del rispetto delle norme descritti ai commi che precedono e, pertanto, manleva fin da ora la S.A.T.A.P. S.p.A. da qualsiasi responsabilità in tal senso.

ART. 23

DANNI DA FORZA MAGGIORE

23.1 Al verificarsi di danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati dall'Appaltatore, la Committente riconosce i danni causati da forza maggiore nei limiti e con le modalità di cui all'art. 25.1 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

23.2 L'indennizzo per i danni è limitato all'importo occorrente per effettuare le riparazioni, così come valutati dalla Committente.

ART. 24

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

24.1 L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume l'obbligo di rispettare le norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 effettuando tutti gli adempimenti ivi previsti in relazione all'esecuzione del presente contratto. In caso di inottemperanza, la Committente ha titolo per dichiarare il contratto risolto di diritto.

24.2 In particolare è fatto divieto all'Appaltatore di eseguire movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

24.3 Devono essere comunicati dall'Appaltatore alla Committente gli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ancorchè non in via esclusiva, dell'Appaltatore medesimo, nonché gli altri dati previsti dal citato comma 7

dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Attraverso detto/i conto/i devono essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto ed ai contratti derivati dallo stesso.

24.4 Tutti i documenti ed, in particolare, le fatture emesse dall'Appaltatore devono contenere l'indicazione del CIG.

24.5 A seguito dell'invio di ciascuna fattura da parte dell'Appaltatore, tutti i pagamenti vengono effettuati dalla Committente esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto ai punti che seguono.

24.6 L'Appaltatore si impegna a inserire in tutti i contratti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo subappalti, noli a caldo, noli a freddo, prestazioni per servizi vari, compresi i trasporti, e forniture di materiali) da stipularsi con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese interessate alle attività oggetto del presente contratto, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno dei predetti soggetti si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e una clausola di risoluzione di diritto in caso di inadempimento, nonché a darne comunicazione alla Committente con le modalità e nei termini indicati al punto seguente.

24.7 Ferma la disciplina che regola le autorizzazioni dei subappalti, in occasione della presentazione dell'istanza di subappalto o della comunicazione relativa a qualsiasi altro subcontratto di cui al sesto capoverso del presente articolo, l'Appaltatore deve trasmettere alla Committente il/i conto/i corrente/i dedicato/i del proprio subappaltatore/subcontrente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i. Le parti

concordano che per i subcontratti diversi dal subappalto l'Appaltatore deve altresì produrre entro un mese dalla relativa stipula, o il subcontratto o una specifica dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante che l'Appaltatore ha effettivamente inserito un'apposita clausola con la quale il subcontrente si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e una clausola risolutiva ex art. 1456 C.C. in caso di inadempimento di tali obblighi.

24.8 In difetto di trasmissione di quanto previsto ai capoversi 3 e 7 del presente articolo la Committente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., è legittimata a sospendere i pagamenti fino ad avvenuto adempimento dell'obbligo di trasmissione.

24.9 La Committente si riserva di dar corso a quanto previsto dall'art. 71 del DPR 445/00.

24.10 In tutti i casi in cui abbia notizia dell'inadempimento di una delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti in relazione ad un contratto derivato dall'esecuzione del presente, l'Appaltatore è tenuto, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e ad informare la Committente e la Prefettura territorialmente competente.

ART. 25

SPESE E REGIME FISCALE

25.1 L'Appaltatore deve provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto, ivi comprese quelle di bollo e, se del caso, di copia e stampa degli elaborati inerenti al contratto.

25.2 Il presente contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, può essere registrato per effetto degli articoli 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 solo in caso d'uso, con pagamento di un'imposta fissa a carico

dell'Appaltatore.

25.3 L'Appaltatore dichiara di essere iscritta all'Ufficio IVA di

.....

ART. 26

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

26.1 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto d'appalto quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, sono definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, fermo comunque quanto disposto, anche con riguardo ad eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica controversia.

26.2 Il Foro competente è quello di Torino, con esclusione di ogni altro Foro concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause.

ART. 27

PRESCRIZIONI PARTICOLARI SULLA VALIDITA' ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

27.1 Qualora intervenissero provvedimenti dell'Autorità concedente o dell'Autorità controllante o dell'Autorità giudiziaria, tali da incidere sulla validità e/o efficacia del presente appalto, l'Appaltatore non potrà avanzare nei confronti della Committente pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.

27.2 L'Appaltatore e la Committente riconoscono che la nullità di un articolo, o parte di esso, non comporterà la nullità totale del contratto.

27.3 Nel caso in cui gli atti ed i documenti facenti parte del presente contratto contengano prescrizioni alternative o discordanti, l'Appaltatore deve darne

comunicazione alla Committente appena venutane a conoscenza e comunque prima di aver attuato la relativa prestazione.

27.4 Spetta esclusivamente alla Committente indicare quale delle prestazioni alternative o discordanti l'Appaltatore deve eseguire.

27.5 Resta comunque stabilito, anche indipendentemente dalla comunicazione dell'Appaltatore, che la Committente può, senza onere, indicare la prescrizione più onerosa per l'Appaltatore.

27.6 In caso di divergenza o non conformità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e quelle di uno o più allegati, prevalgono le disposizioni del contratto.

27.7 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto, le Parti fanno espresso rinvio alle norme del Codice.

ART. 28

INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR REGOLAMENTO UE 2016/679

28.1 Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, la Committente e l'Appaltatore convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti al momento della sottoscrizione del presente contratto e successivamente nel prosieguo del medesimo, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto convenzionale, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.

28.2 I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza.

28.3 Potranno essere comunicati a terzi, tra i quali coloro che svolgono attività

strumentali per conto del Titolare, nell'adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano il rapporto tra la Committente e l'Appaltatore, nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività economica oggetto del presente rapporto.

28.4 La Committente e l'Appaltatore hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente scrivendo ai seguenti indirizzi mail privacy@satapweb.it. e _____ ulteriori informazioni sono fornite all'indirizzo <http://satapweb.it/privacy/>.

ART. 29

OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEL D.LGS. N. 231/2001

E ALLE POLICY DELLA COMMITTENTE

29.1 L'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto citato, e si impegna ad attenersi ai principi e alle norme contenuti nel Codice Etico della Capogruppo ASTM S.p.A. adottato anche dalla controllata S.A.T.A.P. S.p.A. e pubblicato sul sito aziendale www.satapweb.it di cui dichiara di aver preso ampia visione.

29.2 L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di tale obbligazione è considerata dalle Parti grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittimerà la Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, nonché a pretendere l'integrale ristoro dei danni subiti.

29.3 L'Appaltatore, nello svolgimento delle proprie attività, si impegna altresì al rispetto della Policy Anticorruzione con particolare riferimento ai rapporti intrattenuti nel corso dell'esecuzione del presente contratto nei confronti di altri

consulenti, fornitori e rappresentanti della Pubblica Amministrazione. Analogamente, l'Appaltatore si impegna a osservare la Politica dei Diritti umani sostenuta dalla Committente, nonché al rispetto del Codice di condotta dei fornitori, documenti tutti pubblicati sul sito internet di S.A.T.A.P. S.p.A. all'indirizzo <https://www.satapweb.it/policy/>. Il mancato rispetto della Policy Anticorruzione, delle Policy "Politica Diritti Umani" e "Codice di Condotta dei Fornitori" sarà considerato dalla Società giustificato motivo oggettivo di risoluzione contrattuale.

Art. 30

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE ED ALLEGATI

30.1 Vengono richiamati formalmente per fare parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, dei quali l'Appaltatore dichiara di avere piena ed edotta conoscenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile:

- 1) Capitolato Speciale di Appalto – Norme Generali;
- 2) Capitolato Prestazionale;
- 3) Piani di sicurezza;
- 4) Prezzo unitario;
- 5) Offerta tecnica;
- 6) Polizze di garanzia (allegate non materialmente);
- 7) Elaborati progettuali;
- 8) Schema riepilogativo subappalti/subaffidamenti;
- 9) Modello atto di quietanza.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

Torino,

La Committente

L'Appaltatore

Le parti dichiarano di approvare specificatamente, nella loro completa interezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c., gli articoli: 2. "Oggetto del contratto", - 4. "Importo contrattuale e ribasso", - 6. "Pagamenti e ritenute di garanzia", - 7. "Revisione prezzi", - 8. "Conoscenza e compensazione delle condizioni di esecuzione", - 10 "Durata dei servizi - proroga", - 14 " Polizze di garanzia", - 16 "Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro", - 17 "Obblighi dell'Appaltatore in relazione ai lavoratori adibiti all'esecuzione dell'appalto", 18 "Verifica di conformità e pagamento del saldo", - 19 "Penalità per ritardi", - 20 "Risoluzione del contratto", - 21 "Oneri a carico dell'Appaltatore", - 22 "Oneri dell'Appaltatore in materia ambientale", - - 23 "Danni da forza maggiore", - 24 "Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari", - 26 - "Definizione delle controversie – Foro competente", 27 - "Prescrizioni particolari sulla validità ed efficacia del contratto", - 29 "Ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001 e alle Policy della Committente, - 30 "Documentazione contrattuale ed allegati".

Torino,

La Committente

L'Appaltatore